

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 10 dicembre 2012

Oggetto: Convenzione Conai-Commercianti di contenitori in vetro vuoti¹.


Abrogazione procedura deliberata dal Comitato Esecutivo Conai del 6 luglio 1999.

Il Consiglio di Amministrazione del CONAI, con delibera del 21 novembre scorso, ha abrogato la convenzione in oggetto con effetto dal 1° gennaio 2013.

Nel contempo, i commercianti/importatori di imballaggi in vetro vuoti potranno, comunque, continuare ad utilizzare le procedure di applicazione e dichiarazione del CAC previste dalla stessa convenzione, senza particolari formalità², alla stregua di altre aziende commercianti che importano imballaggi vuoti in materiali diversi dal vetro.

Per eventuali approfondimenti, Vi invitiamo a contattare il numero verde Conai 800.337799 o a scrivere a infocontributo@conai.org, citando il medesimo oggetto.

Cordiali saluti,

Valter Faccioto
Direttore Generale


¹ Estratto convenzione: [...] alle aziende commercianti di contenitori in vetro vuoti che siano anche importatori di vuoti o acquirenti all'estero è concessa la possibilità di essere equiparate alla categoria dei produttori ai soli fini del pagamento del CAC in relazione agli acquisti di imballaggi effettuati in Italia [...] Le aziende che intendono avvalersi della convenzione chiedono al Conai in forma scritta di equiparare i loro acquisti nazionali agli scambi fra produttori [...] e provvedono all'applicazione in fattura del contributo all'atto della vendita degli imballaggi vuoti ai loro clienti (quale "prima cessione") ed assolvono a tutti gli obblighi dei "produttori" previsti dalle norme consortili (applicazione in fattura del Contributo, dichiarazione periodica con il modulo 6.1 vetro e versamento del CAC).

² Non sarà quindi più necessaria la preventiva comunicazione a Conai e la fornitura di dati di settore attraverso l'azienda rappresentante comune dei commercianti che avevano aderito alla convenzione.